



COMUNE DI DIAMANTE

(Provincia di Cosenza)

UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza n. **36** del **18.03.2020**

IL SINDACO

RICHIAMATA l'assoluta necessità di far fronte alla emergenza dell'epidemia da coronavirus attraverso misure di contenimento che riducano il rischio per i cittadini di essere esposti al COVID-19 e poter contrarre la malattia;

VISTI i DPCM del 08.03.2020, del 09.03.2020 e del 11.03.2020 che limitano ogni spostamento delle persone fisiche in entrata ed in uscita dai territori salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative e situazioni di necessità o spostamenti per motivi di salute;

VISTE, altresì:

- l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3 del 08/03/2020 recante in oggetto: "Urgenti misure per la prevenzione e gestione della emergenza epidemiologica da Covid-19";
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 4 del 10/03/2020 recante in oggetto: "Disposizioni operative inerenti ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 5 del 11/03/2020 recante in oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 7 del 14/03/2020 recante in oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: provvedimenti relativi all'ingresso di persone fisiche nel territorio regionale";

EVIDENZIATO che la ratio di tutte le misure di cui sopra è quella di preservare il territorio nazionale da assembramenti di persone che possano favorire il diffondersi del virus per contagio e quindi attuare il necessario distanziamento sociale in un'ottica sempre più radicale e che in particolare l'ultimo DPCM datato 11.03.2020 ha inteso ridurre le eccezioni alla regola della "permanenza generalizzata presso la propria residenza" (#IoRestoACasa) allo stretto necessario per assicurare alle famiglie l'occorrenza per fronteggiare le necessità, intese come ciò che risponde a bisogni vitali e non alle pur importanti esigenze voluttuarie dell'ordinario quotidiano;

EVIDENZIATO che il rischio di contagio, ormai gravissimo sull'intero territorio regionale e il fatto che i dati della diffusione dell'epidemia dimostrano che, nonostante le misure in precedenza adottate, i numeri di contagio sono in continua e forte crescita nella Regione per cui necessitano ulteriori misure per la tutela della salute pubblica che non si pongono in contrasto con tutta la normativa sopra richiamata (in particolare i DPCM) ma la rafforzano tenendo in considerazione le evenienze contingenti e le caratteristiche e situazioni del territorio amministrato.

RITENUTO altresì che:

- quanto sopra induce ad interpretare le elencazioni contenute negli Allegati al DPCM in funzione dell'essenziale che si presenta come ineliminabile nella vita di tutti i giorni, inibendo, viceversa, tutto ciò che non rientra in tali canoni di valutazione dei comportamenti;
- senza la radicalità di una tale interpretazione, in vero, non sembra esservi spazio per una sospensione efficace dei comportamenti, eccezionale e straordinaria fino al punto da limitare la libertà costituzionale di circolazione prevista nell'art. 16, e per un reale isolamento del virus pandemico nel breve e nel medio termine;

CONSIDERATO che:

- alla data odierna continua a registrarsi un rapido e preoccupante incremento dei casi positivi da infezione COVID-19 sul territorio della Regione Calabria, e che anche nella Provincia di Cosenza numerose persone sono state poste in quarantena obbligatoria e molte altre risultano ricoverate;
- la imponente diffusione dell'infezione registrata in molte regioni italiane, correlata all'enorme flusso di rientri dal centro-nord parte di nostri concittadini avvenuto nei giorni scorsi, rendono attuale il pericolo di una diffusione significativa dell'infezione da COVID-19 sul territorio comunale;
- il Presidente della Regione Campania con ordinanza del 15.03.2020 ha disposto la chiusura di n. 5 comuni campani Cosentino (Ariano Irpino, Atena Lucana, Caggiano, Sala Consilina, Polla) alcuni dei quali molto vicini al territorio dell'Alto Tirreno;

- con ordinanza del Presidente della Regione Calabria 11 del 17.03.2020 analoga chiusura è stata disposta per il Comune di San Lucido (Provincia di Cosenza);

EVIDENZIATO che:

alla data odierna le strutture ospedaliere sul territorio regionale risultano particolarmente carenti come testimoniato dalle preoccupazioni espresse ufficialmente da parte dei referenti delle strutture ministeriali nonché delle massime rappresentanze delle istituzioni regionali proprio in relazione alla capacità di gestione dell'emergenza coronavirus;

- in particolare, attualmente, le strutture ospedaliere sul territorio regionale dispongono di postazioni di terapia intensiva e di aree adeguate al trattamento ed alla gestione dell'emergenza oggettivamente insufficienti dinnanzi al diffondersi dell'epidemia;

RITENUTO quindi necessario, indifferibile ed urgente l'adozione di ulteriori misure volte ad assicurare la salute pubblica ed in particolare a contenere la diffusione dell'infezione da COVID-19 assolutamente necessarie nel territorio di questo comune;

RILEVATO attraverso i monitoraggi e la vigilanza posta in essere dalla polizia locale che, nonostante il richiamo da parte di tutte le autorità e i pressanti e ripetuti inviti diramati da tutti i media a limitare le uscite alle sole ipotesi strettamente necessarie e cioè per approvvigionarsi di alimenti e farmaci o per comprovate e comprovabili ragioni di salute e lavoro, da parte di alcuni cittadini continuano a registrarsi comportamenti che irridono al rispetto delle regole che con sacrificio e responsabilità vengono viceversa rispettate dalla maggioranza della popolazione locale;

EVIDENZIATO che con l'ultima Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 7/2020 è stata disposta la chiusura dei Parchi pubblici;

RITENUTO, in ragione della ratio di tutti i provvedimenti sinora adottati e al fine della loro puntuale applicazione e rispetto da parte di tutti i cittadini e di evitare gli assembramenti vietati dalle disposizioni vigenti di applicare la suddetta misura anche a quei luoghi che, per le particolari caratteristiche del territorio comunale, si pongono come attrattivi ed abituali di ritrovo per lo svolgimento di attività all'aria aperta per cui nelle condizioni attuali possono rappresentare un pericolo

EVIDENZIATO che nella propria qualità di "Autorità sanitaria locale" il Sindaco è investito del compito di tutelare la salute dei cittadini e delle persone operanti sul territorio comunale e pertanto di adottare anche le disposizioni e le raccomandazioni che possano rafforzare l'azione di contrasto al diffondersi dell'epidemia;

CONCORDATO il presente provvedimento con i capigruppo consiliari;

TUTTO ciò considerato e ribaditi tutti i divieti, le prescrizioni e le limitazioni imposti dai provvedimenti sino ad oggi approvati e comunicati a tutti i cittadini ed operatori economici;

VISTO il D.lgs. 267/2000;

ORDINA

con decorrenza immediata e fino al 3 Aprile 2020 a modifica/integrazione di quanto disposto con l'Ordinanza Sindacale n. 34 del 17.03.2020:

1. **AI NON RESIDENTI in Diamante di non poter fare ingresso nel territorio comunale se non per motivi di lavoro, o di salute o per assistenza a familiari anziani o diversamente abili, ovvero altre indifferibili necessità, che saranno comprovate dalla prescritta autocertificazione, da esibire a richiesta del personale delegato ai controlli**
2. **CHE NEI CASI DI PROVENIENZA DI PERSONE DA FUORI REGIONE essendo stata la fattispecie compiutamente contemplata e regolamentata dalla successiva ordinanza regionale n. 7/2020 che prescrive che:**
 - a. **I SOGGETTI RESIDENTI O DOMICILIATI NELL'INTERO TERRITORIO REGIONALE CHE VI FACCIANO RIENTRO DA ALTRE REGIONI O DALL'ESTERO DEVONO COMUNICARE TALE CIRCOSTANZA AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE COMPETENTE PER TERRITORIO (PRIORITARIAMENTE ATTRAVERSO LA SCHEDA DI REGISTRAZIONE AL SITO emergenzacovid.regione.calabria.it OPPURE, IN CASO DI IMPOSSIBILITA' DANDONE COMUNICAZIONE AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE) INFORMANDONE IL SINDACO E IL PROPRIO MEDICO DI MEDICINA GENERALE (MMG) OVVERO PEDIATRA DI LIBERA SCELTA (PLS), CON L'OBBLIGO DI OSSERVARE LA QUARANTENA DOMICILIARE PER 14 GIORNI DALL'ARRIVO CON DIVIETO DI CONTATTI SOCIALI, DI SPOSTAMENTO E DI VIAGGI. I SOGGETTI DI CUI TRATTASI DOVRANNO RIMANERE REPERIBILI PER OGNI EVENTUALE ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA AI FINI DELLA VALUTAZIONE SANITARIA DA PARTE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE D'INTESA CON IL MMG/PLS, CHE DISPORRANNO LE MISURE DI PROFILASSI NECESSARIE, INCLUSO L'ISOLAMENTO.**
 - b. **I SOGGETTI CHE FANNO INGRESSO NEL TERRITORIO REGIONALE PER COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, (RIENTRANTI TRA QUELLE ESPRESSAMENTE CONSENTITE DAL DPCM DELL'11 MARZO 2020) DEVONO COMIUNICARE LE SPECIFICHE MOTIVAZIONI DELLO SPOSTAMENTO (ATTRAVERSO LA SCHEDA DI REGISTRAZIONE PRESENTE SUL SITO emergenzacovid.regione.calabria.it O, IN CASO DI IMPOSSIBILITÀ, SECONDO LE MODALITÀ FISSATE NELL'ORDINANZA N. 1/2020 OSSIA COMUNICAZIONE AL**

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE), DANDONE INFORMATIVA ALTRESÌ AL SINDACO DEL COMUNE COMPETENTE.

LE COMUNICAZIONI E DICHIARAZIONI SARANNO OGGETTO DI VERIFICHE DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI. TALI SOGGETTI DOVRANNO COMUNQUE ADOTTARE TUTTE LE MISURE PREVISTE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19 DALLA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE.

- c. TUTTI I CITTADINI CHE SI TROVANO SIN DALL'08/03/20 IN POI NEL TERRITORIO CALABRESE E CHE NEGLI ULTIMI 14 GIORNI PRECEDENTI SI TROVAVANO NELLE AREE INDICATE NEL DPCM 08/03/20, (STATI ZONA ROSSA E REGIONE LOMBARDIA E LE ALTRE PROVINCE DEL NORD IVI ELENcate), SONO TENUTI OBBLIGATORIAMENTE A COMPILARE L'AUTODICHIARAZIONE COME DA QUESTIONARIO EMERGENZACOVID.REGIONE.CALABRIA.IT. E DEVONO SOTTOPORSI A QUARANTENA OBBLIGATORIA**
- d. CHE TUTTI COLORO CHE HANNO AVUTO STRETTO CONTATTO CON I CITTADINI CHE SI TROVANO SIN DALL'08/03/20 IN POI NEL TERRITORIO CALABRESE E CHE NEGLI ULTIMI 14 GIORNI PRECEDENTI SI TROVAVANO NELLE AREE INDICATE NEL DPCM 08/03/20, (STATI ZONA ROSSA E REGIONE LOMBARDIA E LE ALTRE PROVINCE DEL NORD IVI ELENcate), DEVONO SOTTOPORSI A QUARANTENA OBBLIGATORIA;**
- 3. CHE CHIUNQUE ABBA FREQUENTATO I COMUNI DI MONTEBELLO JONICO, SAN LUCIDO, ARIANO IRPINO, ATENA LUCANA, CAGGIANO, SALA CONSILINA, POLLA, PER MOTIVI DI LAVORO O MOTIVI PERSONALI O SIA VENUTO IN CONTATO CON SOGGETTI RISCONTRATI POSITIVI AL COVID-19 NEI 14 GIORNI PRECEDENTI LA DATA DELLA PRESENTE DEVE COMUNICARE TALE CIRCOSTANZA AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE COMPETENTE PER TERRITORIO, INFORMANDONE IL SINDACO E IL PROPRIO MEDICO DI MEDICINA GENERALE (MMG) OVVERO PEDIATRA DI LIBERA SCELTA (PLS), CON L'OBBLIGO DI OSSERVARE LA QUARANTENA DOMICILIARE PER 14 GIORNI DALLA DATA DELLA PRESENTE, CON DIVIETO DI CONTATTI SOCIALI, DI SPOSTAMENTO E DI VIAGGI. I SOGGETTI DI CUI TRATTASI DOVRANNO RIMANERE REPERIBILI PER OGNI EVENTUALE ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA AI FINI DELLA VALUTAZIONE SANITARIA DA PARTE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE D'INTESA CON IL MMG/PLS, CHE DISPORRANNO LE MISURE DI PROFILASSI NECESSARIE, INCLUSO L'ISOLAMENTO.**
- 4. CHE I TITOLARI DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI ADOTTINO IDONEE MISURE ORGANIZZATIVE ATTE AD EVITARE FENOMENI DI ACCAPARRAMENTO DELLE MERCI, VIGILANDO SUL RISPETTO DI QUANTO DISPOSTO DALLA CITATA ORDINANZA REGIONALE N. 7/2020, CON SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IN CASO DI ACCERTATA VIOLAZIONE DEI SUDETTI OBBLIGHI;**
- 5. LA CHIUSURA AL TRANSITO PEDONALE, OLTRE CHE DEL PARCO COMUNALE "LA VALVA", ANCHE DEL LUNGOMARE CENTRO FABIANI/MANCINI**

6. CHE E' VIETATO AI COMMERCianti ED AI SINGOLI L'ACQUISTO E LA MESSA IN VENDITA DI PRODOTTI LA CUI PRODUZIONE E/O CONFEZIONAMENTO AVVENGA NEI COMUNI DELLA CAMPANIA CHIUSI DAL PRESIDENTE DELLA SUDETTA REGIONE E PRECISAMENTE ARIANO IRPINO, SALA CONSILINA, CAGGIANO, POLLA E ATENA LUCANA E DEI COMUNI CALABRESI DI SAN LUCIDO E MONTEBELLO JONICO. PREVEDENDO SIN D'ORA CHE TALE DIVIETO SI ESTENDERÀ AUTOMATICAMENTE SENZA BISOGNO DI ULTERIORI ATTI A TUTTI I COMUNI CHE A PARTIRE DALLA DATA ODIERNA VERRANNO CHIUSI CON PROVVEDIMENTI DEI RISPETTIVI PRESIDENTI DI REGIONE. IL COMUNE PROVVEDERÀ ATTRAVERSO I CANALI INFORMATI A TENERE AGGIORNATI I DATI RELATIVI ALLE CHIUSURE TEMPO PER TEMPO DISPOSTE.
7. CHE OGNI E QUALSIASI ATTIVITA' ESERCITATA SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE NON UTILIZZI PERSONALE CHE PROVENGA O CHE ABBAIA AVUTO CONTATTI CON PERSONE A LORO VOLTA PROVENIENTI DAI COMUNI DI MONTEBELLO JONICO, SAN LUCIDO, ARIANO IRPINO, ATENA LUCANA, CAGGIANO, SALA CONSILINA, POLLA NONCHE' ALTRI COMUNI INTERESSATI DA PROVVEDIMENTI DI CHIUSURA PER COVID-19
8. CHE E' VIETATO CIRCOLARE A PIEDI IN PIU' DI DUE PERSONE
9. CHE È OBBLIGATORIO DISTANZIARSI DAGLI ALTRI DI ALMENO UN METRO ;
10. E' VIETATA QUALSIASI ATTIVITA' LUDICA, SPORTIVA E MOTORIA LUNGO LE STRADE, GLI SPAZI PUBBLICI E SULLE SPIAGGE DEL TERRITORIO COMUNALE. ESCLUSIVAMENTE PER MOTIVI DI SALLUTE E' CONSENTITA L'ATTIVITA' MOTORIA DA EFFETTUARSI FUORI DAL CENTRO URBANO.
11. LE ESIGENZE DEI PROPRI ANIMALI DI AFFEZIONE DEVONO ESSERE CURATE NELLE VICINANZE DELLA PROPRIA ABITAZIONE AVENDO CURA ED OBBLIGO DI LASCIARE PULITA LA ZONA FERMO RESTANDO IL FATTO CHE L'ANIMALE SIA FORNITO DI LIBRETTO SANITARIO E DOTATO DI MICROCHIP E DI QUESTO DEVE ESSERE DATA INDICAZIONE NELL'AUTOCERTIFICAZIONE, OLTRE CHE ESIBIZIONE AL CONTROLLORE
12. CHE SI RECHI A FARE LA SPESA O GLI ACQUISTI NECESSARI (FARMACI, TABACCHINO ALTRO) UN SOLO COMPONENTE PER NUCLEO FAMILIARE;
13. CHE LE ATTIVITA' APERTE AL PUBBLICO ED ESERCENTI VIGILINO E FACCIANO RISPETTARE LE MISURE DI SICUREZZA SINO AD OGGI DETTATE PER LA PREVENZIONE ED IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL RISPETTO DELLE DISTANZE E UTILIZZO DA PARTE DEGLI ADDETTI E DEL PERSONALE DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA;

SI RACCOMANDA

A) DI ACCEDERE PRESSO I LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO E PRESSO GLI ESERCIZI COMMERCIALI, LE FARMACIE E PARAFARMACIE INDOSSANDO GUANTI IN LATTICE E MASCHERINE;

B) DI NON USCIRE DI CASA SE SI HANNO SINTOMI COME TOSSE E FEBBRE;

AVVISA

- **CHE, QUALI ATTIVITA' ALL'APERTO, SONO CONSENTITE SOLO PASSEGIATE MASSIMO DI DUE PERSONE, OPPORTUNAMENTE DISTANZIATE TRA DI LORO DI ALMENO UN METRO**

INVITA

A tutela della salute e quale ulteriore misura precauzionale ad uscire, sia a piedi che in auto, una sola persona alla volta per effettuare esclusivamente le attività necessarie e consentite e di limitare il numero delle uscite nell'arco della settimana anche per le suddette finalità.

AVVISA

CHE ogni violazione dei provvedimenti adottati dalle autorità a tutela della salute pubblica è suscettibile di responsabilità penale ai sensi dell'art. 650 codice penale. Inoltre, la gravità del rischio epidemiologico, cui si espone la pubblica salute, potrà essere perseguita ai sensi dell'art. 438 del codice penale che sanziona chiunque diffonda una malattia infettiva e contagiosa caratterizzata da un'elevata incontrollata capacità di diffusione.

DISPONE

➤ **DI INCARICARE**

Della materiale attuazione della presente l'UTC Comunale con il supporto e l'ausilio della Polizia Locale;

- **DI INCARICARE** della vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento:
 - Guardia di Finanza di Scalea
 - Polizia Stradale di Scalea
 - Stazione Carabinieri di Diamante
 - Polizia Locale
- **CHE** copia del presente provvedimento venga trasmesso:
 - al Presidente della Regione Calabria
 - al Prefetto di Cosenza
 - Polizia Locale
 - Guardia di Finanza di Scalea
 - Polizia Stradale di Scalea

- Stazione Carabinieri di Diamante
- alla Stazione dei Carabinieri di Diamante.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Diamante e sul sito web istituzionale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Calabria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.



IL SINDACO

Sen. Avv. Ernesto MAGORNO